

DISPOSIZIONI PROCEDURALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI E PICCOLI GAZEBO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FIRME, PER VENDITE DI BENEFICENZA E RACCOLTA FONDI, PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA NEGLI SPAZI PUBBLICI APPOSITAMENTE INDIVIDUATI DAI QUARTIERI.

Modalità di gestione e di assegnazione degli spazi

1. A partire dal 19 Gennaio 2021 per le richieste/comunicazioni dell'occupazione di suolo pubblico con banchetti è prevista la gestione in forma digitalizzata con l'introduzione di un'applicazione web per la verifica dello stato degli spazi a ciò dedicati integrato con un modulo on-line di prenotazione degli stessi utile a semplificare le verifiche sul rispetto dei limiti di occupazione e ad avere in tempo reale la situazione aggiornata circa le occupazioni programmate sul territorio cittadino.

Per il periodo transitorio compreso dal 19 Gennaio 2021 fino al 31 Dicembre 2021, al fine di consentire un graduale adeguamento alle nuove modalità, le domande di occupazione di suolo pubblico in argomento possono essere presentate anche in forma cartacea esclusivamente presso gli sportelli degli uffici preposti.

2. Al fine di semplificare il rapporto con i soggetti richiedenti e di rendere più celere l'istruttoria, i Quartieri provvedono a definire, d'intesa con il competente Nucleo Territoriale della Polizia Locale, un elenco degli spazi idonei alle occupazioni con banchetti/gazebo; per le richieste aventi ad oggetto detti spazi, il parere favorevole della Polizia Locale si dà per acquisito.

3. Le richieste/comunicazioni devono essere esclusivamente indirizzate verso gli spazi individuati dai Quartieri. E' facoltà del Quartiere valutare l'eliminazione o l'aggiunta di ulteriori spazi.

In caso di vendite di beneficenza e di attività promozionali, i richiedenti devono aver cura di optare per localizzazioni non prospicienti esercizi che commercializzano prodotti analoghi a quelli ceduti o promossi.

4. I Consigli dei Quartieri possono riservare l'utilizzo di alcune delle localizzazioni del proprio territorio, per determinati periodi dell'anno purché non coincidenti con periodi di propaganda elettorale, alla promozione di attività ed iniziative sostenute dal Quartiere nell'ambito del lavoro di comunità.

5. Per consentire a tutti i richiedenti parità di trattamento nell'assegnazione degli spazi, ciascun soggetto può occupare, in relazione ad ogni singola collocazione, una sola fascia giornaliera: mattina dalle 8,00 alle 14,00 oppure pomeriggio dalle 15,00 alle 21,00.

Nella comunicazione/richiesta occorre pertanto indicare la fascia oraria prescelta.

Tale limitazione oraria non si applica alle occupazioni effettuate per vendite di beneficenza e raccolta fondi.

6. Per ciascuna delle localizzazioni ricadenti in zona compresa entro i viali di circonvallazione (inclusi) - categoria 1 - è consentita l'occupazione da parte del medesimo richiedente per un massimo di 48 ore per ciascun mese di calendario solare.

Ai fini del calcolo del monte ore massimo mensile le fasce orarie sopra indicate sono computate interamente.

La presente limitazione oraria non si applica:

- alle occupazioni funzionali allo svolgimento di attività di vendita di beneficenza e raccolta fondi organizzate nell'ambito di campagne di carattere nazionale patrocinate da amministrazioni pubbliche o pubblicizzate attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale;
- alle occupazioni per l'esercizio dei diritti elettorali nei trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale di riferimento (periodo di propaganda elettorale) o comunque finalizzate a garantire tali diritti ovvero raccolta firme rivolte alla sottoscrizione di petizioni, a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, iniziative politiche per la richiesta di referendum o all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale prima dell'inizio del c.d. "periodo elettorale";

7. L'occupazione temporanea di suolo pubblico in argomento è gestita attraverso un procedimento, semplificato avente il termine di giorni 5, intitolato **"COMUNICAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO CON OGGETTI MOBILI (BANCHETTI PROPAGANDA, RACCOLTA FONDI, ATTIVITA' PROMOZIONALI DURATA 24 ORE,...)"**(codice 247), ed un procedimento ordinario (codice 2622) avente il termine di 15 giorni, intitolato **"CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO SUPERIORE ALLE 24 ORE CON OGGETTI MOBILI (BANCHETTI/GAZEBO PER PROPAGANDA, RACCOLTA FONDI, ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA VENDITA.....)"**.

8. Il procedimento 247 viene avviato con una comunicazione, non soggetta all'imposta di bollo.

Le 24 ore di durata complessiva dell'occupazione sono da considerarsi non consecutive e possono interessare più collocazioni.

Avendo il procedimento di comunicazione di occupazione di suolo pubblico la durata di 5 giorni, il richiedente dovrà presentare la comunicazione almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Per consentire al Quartiere di svolgere un'istruttoria attendibile e fondata, e di assolvere correttamente alla funzione di programmazione dell'uso degli spazi, la comunicazione non può includere date posteriori al trentesimo giorno dalla sua presentazione.

In assenza di impedimenti all'occupazione rilevati dal Quartiere, l'occupazione può essere effettuata nei tempi e nei modi richiesti anche in mancanza di comunicazione degli esiti dell'istruttoria.

9. Il procedimento 2622 si attiva con apposita domanda da produrre in bollo – tranne nei casi di esenzione previsti dalla norma (ad es. occupazione richiesta per l'esercizio dei diritti elettorali o da ONLUS, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ...) e si conclude con l'emanazione di un provvedimento concessorio, sottoposto al medesimo regime fiscale della domanda.

Avendo il procedimento la durata di 15 giorni, il richiedente dovrà presentare la domanda almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Per le occupazioni finalizzate all'esercizio della propaganda elettorale di cui al punto 15 e per le occupazioni per l'esercizio dei diritti elettorali, se ricadenti in un periodo di "propaganda elettorale", il termine di 15 giorni è ridotto a giorni 5.

Per consentire al Quartiere di svolgere un'istruttoria attendibile e fondata, e di assolvere correttamente alla funzione di programmazione dell'uso degli spazi, la domanda non può includere date posteriori al quarantacinquesimo giorno dalla sua presentazione.

10. Ai sensi del vigente "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone" (delibera di Consiglio PG n. 17044/2004 e ss.mm.ii.) Sono esenti dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 30 c.1 lett. b ed o :

- le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale) ;
- le occupazioni effettuate nell'ambito di iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale;
- le occupazioni richieste dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'elenco delle libere forme associative;
- le occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative politiche, sindacali, sportive religiose o celebrative di ricorrenze civili, anche a rilevanza locale;

L'occupazione con banchetti/gazebo per attività di promozione con finalità commerciale è soggetta ad un canone pari al quintuplo del canone previsto dall'art. 26 comma 1 lettera b (art. 10 ter c. 2).

La superficie da considerare per la determinazione del canone coincide con le dimensioni degli spazi messi a disposizione dall'amministrazione per la realizzazione di tali occupazioni, qualora ricadenti nelle localizzazioni pubbliche appositamente individuate dai Quartieri." (art. 10 ter c.3);

11. I Quartieri provvedono a comunicare al competente Nucleo Territoriale di Polizia Locale e all'Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi previsti, le occupazioni di suolo pubblico con banchetti secondo le modalità concordate. Sarà comunque favorita, nell'ambito delle utilità digitali disponibili a partire dal 19 Gennaio 2021, la possibilità per gli organi di controllo di accedere direttamente per via telematica alle informazioni sulle occupazioni programmate sul territorio.

12. L'accertato mancato utilizzo da parte del richiedente dello spazio concesso, anche per l'esercizio della propaganda elettorale, non giustificato all'ufficio competente in tempi utili, comporta l'annullamento degli effetti dell'intera programmazione dell'occupazione concessa e l'inibizione alla possibilità di occupare lo spazio oggetto della mancata occupazione per i tre mesi successivi.

13. Nel caso di vendite di beneficenza e raccolta fondi dovrà essere esibita agli organi di controllo documentazione che legittimi la presenza di soggetti diversi dal concessionario nello svolgimento dell'attività, ovvero delega da parte del richiedente l'occupazione, documentazione attestante la qualità di socio o dipendente dell'associazione. L'accertata mancata esibizione di tale documentazione comporta per l'associazione assegnataria dello spazio la decadenza dall'intera programmazione dell'occupazione concessa nonché l'impossibilità di richiedere le medesime tipologie di occupazioni per i successivi tre mesi.

14. Alle occupazioni finalizzate a garantire l'esercizio dei diritti elettorali ovvero raccolta firme rivolte alla sottoscrizione di petizioni, a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, iniziative politiche per la richiesta di referendum o all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale prima dell'inizio del c.d. "periodo elettorale", si applica, se ricadenti in un periodo di "propaganda elettorale", la medesima disciplina relativa all'assegnazione degli spazi per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale dal 30° giorno antecedente la data di votazione indicate ai successivi punti da 15 a 18 .

15. Nell'ambito del periodo di propaganda elettorale, cioè nei 30 gg antecedenti la data di votazione, le richieste di occupazione di suolo pubblico dei soggetti che partecipano alle consultazioni elettorali relativamente agli spazi individuati dai Quartieri, devono pervenire almeno 5 giorni prima dell'iniziativa programmata e per un periodo massimo di 5 giorni consecutivi nella medesima postazione. Il partito o gruppo politico può usufruire di tali giornate (n.5) occupando una sola fascia giornaliera (mattina dalle 8,00 alle 14,00 oppure pomeriggio dalle 15,00 alle 21,00). Nel corso del periodo elettorale gli effetti di richieste/concessioni di spazi per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti elettorali che non rientrano nella "propaganda elettorale" presentate durante il periodo ordinario decadono.

16. Le occupazioni per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti elettorali che non rientrano nella "propaganda elettorale" hanno la priorità nell'assegnazione degli spazi sulle tipologie di occupazioni richieste o rilasciate per altre finalità .

Al fine di garantire tale priorità è facoltà del Quartiere di proporre ai titolari di concessione di suolo pubblico per altre finalità, prima della revoca della stessa, il trasferimento dell'occupazione in altra localizzazioni ancorché non individuata.

17. Per la distribuzione di materiale di propaganda elettorale devono essere rispettate le seguenti distanze:

- almeno 50 metri tra postazioni politicamente concorrenti;
- almeno 100 metri dalle sezioni dei partiti diversi dal richiedente;
- almeno 200 metri dalle sedi provinciali dei partiti diversi dal richiedente.

18. La Propaganda a mezzo camper e simili è equiparata alla propaganda effettuata con l'installazione di tavolini qualora consista nella distribuzione di materiale di propaganda elettorale.